

IN BREVE n. 047-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

MONETE - NUOVO CONIO

Zecca Italia 2014

- 5 € Ag Proof - "San Fruttuoso - Liguria" - € 65,00 (IVA inclusa)

RIFORMA FORNERO

Creano molto scalpore le pensioni cosiddette alte, oltre un certo tetto (ma quale tetto?) e il meccanismo di poter continuare ad aumentare il corrispettivo di pensione passando da una buona o quasi completa anzianità contributiva nel sistema retributivo. Infatti dal 2012 si iniziò a poter tesaurizzare ulteriore contribuzione valida ai fini della pensione col sistema contributivo oltrepassando l'anzianità massima contributiva prevista nel sistema retributivo.

E' un regalo sfuggito all'allora Ministro Elsa Fornero insieme al provvedimento di un "tutti i pubblici dipendenti al Tfr" che portando il lavoratore pubblico alla omogeneizzazione col privato avrebbe avuto dei costi notevoli, cessando l'onere del dover versare una contribuzione (circa un buon 33 per cento). Per i costi l'improvvido provvedimento fu poi revocato! Ma l'altro provvedimento del tutti al contributivo è sfuggito all'attenzione, anche se da me evidenziato in più occasioni.

Infatti nel sistema retributivo il pubblico dipendente al raggiungimento del tetto massimo contributivo, proseguendo l'attività lavorativa, continuava a versare i contributi previdenziali senza maturare ulteriore anzianità ai fini di una maggior pensione. Bloccato il sistema retributivo e con il via al contributivo, si è aperta una porta all'accumulo di ulteriore contribuzione utile nel conteggio di una seconda frazione di pensione calcolata col sistema contributivo che vede solo un tetto massimo annuale di versamenti contributiviD'altra parte c'è da chiedersi fino a che punto non sia un illecito arricchimento dell'ente previdenziale incassare soldi di contribuzione senza una contropartita di prestazione. Infatti nella previdenza il meccanismo prevede che secondo i versamenti si maturi un trattamento economico di pensione (contribuzione-prestazione), quale retribuzione differita. Sistema dunque molto differente dal sistema fiscale ove è previsto un differente meccanismo dove chi più ha, più deve versare.

MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 13/11/2014 per il mese di OTTOBRE 2014

anno	gen	feb	mar	Apr	mag	giu	lug	ago	set	Ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2		
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1		

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

STRANI RILIEVI ECONOMICI

Si leggono spesso grossi rilievi di perdite delle nostre industrie....ma sono perdite oppure minor fatturato con minori guadagni?

"l'anno scorso ho avuto 100 di ricavi...quest'anno 95: ho perso 5!..."

LEGGE DI STABILITA' - ATTACCO ALLA PREVIDENZA

Casse privatizzate e fondi pensione: mina dalla Legge di stabilità che alza la tassazione dal 20 al 26 per cento, infierisce sul Tfr e colpisce la previdenza integrativa.

La tassazione nei confronti delle Casse privatizzate è incongrua rispetto le finalità di chi accantona fondi per avere una pensione adeguata; una imposizione così elevata per un risparmio previdenziale di primo livello è da record mondiale....

Va tenuto conto anche come la casse privatizzate reimpieghino i capitali in titoli di Stato.....aiutando l'economia nazionale.

MULTE - NOTIFICHE TARDIVE

Secondo la Cassazione sezione VI civile (sentenza 18575 del 3 settembre 2014) la polizia stradale può legittimamente notificare una multa anche se sono trascorsi più di 90 giorni dal fatto. Infatti può essere riconosciuto alla pubblica amministrazione un ragionevole lasso di tempo per verificare la documentazione necessaria a sostenere l'accertamento. Ovviamente il ritardo non deve essere una cronica abitudine: in tal caso si possono avanzare dubbi sulla legittimità dell'operato in sede di ricorso.

PREVIDENZA - PIL NEGATIVO e SVALUTAZIONE DEL MONTANTE

Parlando sull'eventuale congelamento della svalutazione del montante contributivo previdenziale per un Pil (media quinquennale) negativo da parte dell'INPS, Tiziano Treu sottolinea che la legge 335 parla di rivalutazione e non di svalutazione.

Per un tale provvedimento non ci sarebbero inoltre attuali problemi di copertura.

DIFFICOLTA' PER UN 730 PRECOMPILATO DA PARTE DEGLI UFFICI

Dalle prima avvisaglie si prevedono per il povero cittadino ulteriori complicazioni piuttosto che vere semplificazioni fiscali coll'osannato 730 precompilato.

Ma perché anziché di parlare di sperimentazione difficoltosa i nostri uffici fiscali non prendono esempio dai vari meccanismi degli Stati dove è già operante con successo?

FONDI PENSIONE

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo 703, decreto ministeriale (2 settembre 2014) che aggiorna i criteri e i limiti di investimento delle risorse e le regole in materia di conflitto di interessi. Il decreto punta a conferire alla forme pensionistiche complementari maggiore flessibilità gestionale e nel contempo obbliga a maggiori criteri organizzativi e di strategia adeguati ai rischi d'investimento per una maggiore tutela degli iscritti.

U.E. NO AI LIMITI DI ETA' NEI CONCORSI PUBBLICI

Con la sentenza C-416/13 depositata il 13 novembre la Corte di giustizia europea per limiti di età imposti in Spagna per i concorsi per agenti di polizia locale, ha detto no ai limiti di età, aprendo la strada alla eliminazione generale dei limiti di età nei concorsi considerati come una discriminazione vietata dalla direttiva 2000/78/Ce sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro.

CAMBIO DI REGOLE IN PREVIDENZA - SI' MA IN PRO RATA

Cassazione sentenza 24221/2014: è possibile cambiare le regole, ma attenzione nel rispetto del maturato previdenziale.

Se le regole di pensione cambiano, chi ha maturato un pezzo di pensione nella vigenza di determinate regole può portarsi dietro questa dote, le nuove regole si applicano solo per la parte di pensione maturata dopo l'entrata in vigore delle nuove regole: principio del pro rata.

LA CONSULTA BOCCIA MAXISANZIONE SUL LAVORO NERO

Con sentenza n. 254 del 13 novembre 2014, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo, in quanto contrastante con l'articolo 3 della Costituzione, l'art. 36-bis, c. 7, lett. a), del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, (convertito della legge n. 248 del 4 agosto 2006), nella parte in cui stabilisce: *“L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”*.

In altri termini, poiché le sanzioni civili connesse all'omesso versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall'ente previdenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende l'entità dell'inadempimento contributivo e del relativo danno, è irragionevole.

Nella stessa sentenza, i giudici hanno ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, del D.L.vo 276/2003, prima delle modifiche apportate dal Decreto Legge n.

5/2012, ricomprendeva nell'oggetto dell'obbligazione solidale gravante sul committente in caso di appalto anche le sanzioni civili connesse all'inadempimento contributivo dell'appaltatore-datore di lavoro.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sent. n. 254 del 13.11.2014
(documento 185)**

2015 - PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI

“Una vera vergogna...” lo dice sul suo sito Franco Abruzzo, presidente Unpit, riportando l'articolo di Salvatore Martorelli e Paolo Zani

Importo lordo complessivo percepito a dicembre 2013		Aumento % 2014	Aumento mensile Massimo
Fino a tre volte il T.M.	1.502,64 €	0.30% (100% dell'indice ISTAT)	4.50 €
Fino a quattro volte il T.M.	Tra 1.502,64 e 2.003,52 €	0.285% (95% dell'indice ISTAT)	5.71 €
Fino a cinque volte il T.M.	Tra 2.003,52 e 2.504,4 €	0.225% (75% dell'indice ISTAT)	5.63 €
Fino a sei volte il T.M.	Tra 2.504,4 e 3.005,28 €	0,15% (50% dell'indice ISTAT)	4.50 €
Oltre sei volte il T.M.	Oltre 3.005,28 €	Nessun aumento per la fascia di importo superiore a 3.005,28 €. Solo lo 0,135% fino a 3.005,28 €. (45% dell'indice ISTAT)	4.06 €

 <http://www.cislmilano.it/files/1863/allegati/43b09e0fdeb022090194260c15a559e3.pdf>

vedi anche Brevia 46 “PENSIONI e PEREQUAZIONE AUTOMATICA PER IL 2015”

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAIBILITA' DEL BOLLO SULLA RICEVUTA MEDICA

Domanda

Ho ricevuto una fattura per una prestazione sanitaria. È senza bollo. Sono tenuto a sanare la situazione? In caso positivo potrò detrarre tale spesa?

Risponde G.Mingione

È dovuta l'imposta di bollo, nella misura di 2 euro, sulle fatture per spese mediche di importo superiore a 77,47 euro (articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al Dpr 642/1972). Obbligato ad apporre la marca da bollo è il soggetto che emette la ricevuta o la fattura. Il cliente è solidalmente responsabile con il professionista per la violazione del tributo, qualora riceva la fattura senza che l'imposta sia stata assolta (risoluzione n. 444/E del 2008). In tal caso, sarà obbligato, nei

quindici giorni successivi al ricevimento del documento, a provvedere al pagamento dell'imposta di bollo (articolo 22 del Dpr 642/1972). Sarà così esente da qualsiasi responsabilità, sia ai fini del tributo che ai fini sanzionatori, mentre la sanzione sarà irrogata nei confronti del solo professionista. Qualora, invece, nessuna delle parti abbia provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, entrambi i soggetti restano responsabili sia ai fini del pagamento del tributo che ai fini sanzionatori. L'imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, pertanto, detraibile. Stessa conclusione anche nel caso in cui l'imposta di bollo sia stata esplicitamente traslata sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta (risoluzione 199/E del 1995).

LA 104 PRECLUDE IL TRASFERIMENTO D'UFFICIO

da Italia Oggi del 18 novembre 2014

Quesito

Sono un docente di matematica(A047) e insegno in un liceo scientifico comprendente 5 classi (dalla I allaV). Il dirigente scolastico ha formato la mia cattedra costituendola solo con classi del biennio (I e II). L'esclusione delle classi del triennio comporta il completamento della mia cattedra in altri istituti di comuni vicini: di fatto sono impegnato solo per 10 nel biennio del nostro liceo. La nota ministeriale n. 3119 del 1/4/2014 unitamente alle precedenti sulle classi di concorso atipiche precisano che gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso devono essere trattati come insegnamenti atipici. In presenza, nella scuola, di più di un titolare di insegnamenti atipici (nel mio caso classi in concorso A04 e A049), si prevede che la precedenza sia attribuita a coloro che risulteranno collocati con maggiore punteggio incrociando le graduatorie, nel rispetto delle precedenze di cui all'art.7 del ccni sulla mobilità. Poiché io godo di precedenza prevista dalla legge 104/92 in quanto genitore di un disabile in situazione di gravità, ritengo che dovrei essere io ad insegnare matematica nelle classi del quinquennio. La mia interpretazione è corretta?

Risposta di Antimo Di Geronimo

In via preliminare va chiarito che le note ministeriali, pur essendo vincolanti per gli uffici periferici, non sono atti normativi. E in ogni caso non possono contenere disposizioni in violazione di legge a pena di illegittimità (si veda la sentenza della V sezione del Consiglio di stato n. 7521 del 15/10/2010). Le norme di legge a cui bisogna fare riferimento sono costituite in primo luogo dalla legge 104/92, che preclude all'amministrazione scolastica la facoltà di disporre trasferimenti d'ufficio senza il consenso dell'interessato. Ciò vale anche se si tratta di un trasferimento parziale come nel caso rappresentato dal lettore (Tribunale di Matera RG. n. 1408/2013). Va detto inoltre, che, trattandosi di norme cogenti e imperative, esse non possono essere derogate nemmeno dalla contrattazione collettiva. Di qui l'esistenza del diritto del titolare dei relativi benefici a non essere trasferito senza il suo consenso.

730 PRECOMPILATO: MERA VIGLIOSO, MA...

Al 15 aprile del prossimo anno 730 precompilato a disposizione di pensionati e lavoratori dipendenti. Ottima idea, ma, attenzione, attuazione che crea grosse complicazioni al povero contribuente. Infatti il precompilato non sarà inviato a casa, ma dovrà essere scaricato on line dal sito dell'Agenzia delle entrate e entro il 7 luglio andrà inoltrata la dichiarazione direttamente oppure tramite il proprio datore di lavoro (se ne ha dato la disponibilità entro il 15 gennaio) oppure tramite Caf o un professionista abilitato.

Ma quanti sono i pensionati in grado di manovrare un computer, quanti invece dovranno ricorrere ai Caf o ai professionisti abilitati con evidenti aggravii di spesa?

Infatti nel fai da te sia che decida di accettare quanto specificato nella modulistica che per lui non sarà certo facile procurarsi, sia che voglia introdurre delle modifiche dovrà accreditarsi all'utilizzo dei servizi telematici accedendo al sito dell'Agenzia delle entrate, seguendo la procedura implementata da Sogei.

Tutto semplice, tutto facile, meraviglioso nell'era dei computer e per chi sa manovrare un computer... Dunque è una vera semplificazione, oppure una ulteriore complicazione?

Dovere del cittadino è quello di pagare le tasse, ma ha anche il diritto di non dovere impazzire per assolvere il dovere di contribuente.

Attenzione - Una cosa molto strana, il DLgs sulla semplificazione fiscale (in attesa di pubblicazione sulla G.U.) all'articolo 4 prevede che i Caf e i professionisti abilitati dovrebbero effettuare l'attività di verifica di conformità (con grosse penalità in diverse fattispecie in caso di inadempienze o errori...) anche sui dati forniti dalla stessa Agenzia con la dichiarazione precompilata, in altre parole attestare al fisco la correttezza del suo stesso operato!

ANTICORRUZIONE - IL CONTROLLO SUGLI ORDINI SLITTA AL 1 GENNAIO 2015

Slitterà al 1 gennaio 2015 il termine per l'attività di controllo dell'Anac sul rispetto della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione da parte degli Ordini professionali.

Più tempo dunque per chiarire la reale natura degli Ordini professionali e gli obblighi inerenti.

Le regole anticorruzione impongono agli organi di indirizzo politico richiamati dal DLgs 33/2013 la pubblicazione dei redditi e dei patrimoni, degli atti di nomina, curriculum, compensi inerenti alla carica e al altri incarichi pubblici.

Motivo anche della contestazione degli interessati è che gli Ordini (Organi sussidiari dello Stato) traggono le loro risorse attraverso l'autofinanziamento degli iscritti, motivazione però che lascia perplessità.

Vedi anche BREVIA 44

IN ALLEGATO A PARTE - ANAC Comunicazione Presidente dell' 11.11.2014 (documento 186)

DONNE IN PENSIONE ANTICIPATA ex LEGGE 243/2004

Ultimi giorni per decidere se andare prima in pensione secondo la legge 243/2004 alle lavoratrici che optino per il calcolo della pensione tutta col calcolo contributivo, requisiti: con 35 anni di contributi e 57 anni di età + tre mesi per le maggiori speranze di vita oppure 58 sempre coi tre mesi aggiuntivi per le maggiori speranze di vita per le lavoratrici autonome. La legge prevederebbe come data ultima il 31 dicembre 2015, ma l'INPS con la circolare n.35/2012 restringe la possibilità solo alla lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 riescono ad avere la liquidazione della pensione (cioè la decorrenza) e non la maturazione dei requisiti (come scritto nella legge). Contro tale interpretazione la Commissione lavoro di Camera e Senato hanno peraltro già approvato una risoluzione che inviterebbe l'INPS a rivedere la sua interpretazione oggetto peraltro di ricorsi. Secondo l'interpretazione INPS i termini sarebbero accorciati; infatti la decorrenza della pensione rispetto alla maturazione dei requisiti terrebbe conto della famosa finestra di 12 mesi. La potenziali beneficiarie sarebbero circa 6mila donne. Le stringenti regole dell'INPS sarebbero motivate da

ragioni di copertura economica della manovra...l'ok della Ragioneria dello Stato chiederebbe una copertura per quattro anni.

Il «Comitato opzione» donne ha già sollevato una Class action contro l'INPS.

DALLA CASSAZIONE

Permesso sindacale e assenza non retribuita

Il datore di lavoro è tenuto a riconoscere l'assenza non retribuita al lavoratore che ne faccia richiesta, anche nel caso in cui la carica ricoperta all'interno dell'organizzazione sindacale sia diversa da quelle contemplate dallo Statuto dei Lavoratori. Ciò in quanto il Decreto Legislativo n. 564/1996 deve essere considerato solo in relazione all'aspetto previdenziale, non potendosi limitare l'autonomia del sindacato nell'individuazione delle cariche che danno diritto alla fruizione dei permessi.

Corte di Cassazione - sentenza numero 24393 del 17 novembre 2014

CONSIGLIO DI STATO - INCOMPATIBILITA' e INCONFERIBILITA' DEI DIRIGENTI SANITARI

da QuotidianoSanità

Non sussiste incompatibilità tra la qualifica di dirigente medico di una Asl e la carica di consigliere comunale. L'incompatibilità resta con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.

Consiglio di Stato sez.III - sentenza n.8193 del 12 novembre 2014

**IN ALLEGATO A PARTE - CONS.STATO Sent. n. 8193 del 12.11.2014
(documento 187)**

ORARIO MEDICI, L'ITALIA SI ADEGUA ALLE RICHIESTE EUROPEE. REGINATO (Fems): SOLO DA FINE 2015

da DoctorNews dell'8 novembre 2014 di Marco Malagutti

La lunga vertenza tra l'Italia e l'Unione europea per la mancata applicazione della Direttiva sull'orario di lavoro ai medici operanti nel servizio pubblico sembra essere arrivata alla fine. È stata pubblicata, infatti, nei giorni scorsi in Gazzetta ufficiale la legge 30 ottobre 2014, n. 161 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013bis". Ma se si può mettere la parola fine alla vicenda non sono state dissolte tutte le ombre relative al contenzioso, come spiega a DoctorNews33 il presidente della Fems (Federazione europea medici salariati) **Enrico Reginato**, che insieme ad Anaao è stato l'artefice della richiesta di sollecito alle Istituzioni europee. «La vertenza è chiusa e l'Unione europea me l'ha confermato con una missiva» spiega Reginato «ma l'Italia precisa che l'applicazione delle norme europee decorrerà dalla fine dell'anno prossimo. Il tempo, secondo il ministero della Salute italiano, per "riempire" gli organici». E proprio in questo dettaglio, secondo il presidente Fems, si nasconde una beffa. «Stiamo parlando» sottolinea «di superlavoro non pagato cui sono stati costretti i medici dipendenti del Ssn, una condizione che si protrarrà per un altro anno a conferma che il problema, almeno per ora, non è risolto. Ciò detto» conclude Reginato «una multa

ci sarà e non posso che essere soddisfatto per aver raggiunto il risultato sperato passando per le vie burocratiche».

DECRETO LEGISLATIVO n. 161 del 30 ottobre 2014

Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO EDI POLITICHE SOCIALI

Articolo 14

Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185.

1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

2. Per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una piu' efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti e tenendo anche conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanita' disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell'articolo 41, comma 13, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1.

FERIE

In assenza di un principio legislativo di carattere generale, per la maturazione delle ferie si fa riferimento alle norme contrattuali.

In molti contratti è previsto che le ferie possono essere godute per dodicesimi e quindi solamente dopo la maturazione nel corso dell'anno.

Ordinariamente, in assenza di specifica disposizione, nel pubblico impiego i dipendenti possono godere delle ferie dell'anno anche se le stesse non sono ancora maturate, tranne nel primo e nell'ultimo anno quando possono essere usufruite solo se maturate.

E' IN CONFLITTO IL MEDICO CON AZIONI FARMACEUTICHE

da Sole 24 ore - risposta 3838

D - Un medico iscritto all'ordine può essere socio di un'azienda farmaceutica di cui prescrive medicinali ai propri pazienti?

R - L'ipotesi in cui un medico sia socio di un'azienda farmaceutica, della quale prescrive farmaci, configura un caso di conflitto di interessi, in quanto sussiste un legame di tipo economico con un'industria farmaceutica.

In termini generali, possiamo dire che si ha un conflitto di interesse «quando ci si trova in una condizione nella quale il giudizio professionale riguardante un interesse primario (nel caso di specie la salute di un paziente) tende a essere indebitamente influenzato da un interesse secondario (guadagno economico, vantaggio personale)». Questa definizione esprime il concetto che il conflitto di interesse è una condizione, non un comportamento; non c'è bisogno che il giudizio del professionista sia influenzato in modo evidente da altri interessi estranei al suo mandato principale, né che il suo comportamento condizionato arrechi danno al paziente, è sufficiente che esista un legame, che potrebbe comprometterne l'indipendenza. Per distinguere diversi livelli di gravità e di possibile influsso negativo sull'indipendenza scientifica e culturale del medico, vengono anche distinti i conflitti di interesse attuali, potenziali o apparenti.

DISABILI, BASTA IL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA

da Sole 24 ore - risposta 3763

D - Mia mamma è stata riconosciuta, dalla Commissione medica per l'invalidità civile, «invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistente a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (legge 509/88 e 124/98) grave 100%», e si avvale dell'aiuto di una persona addetta all'assistenza personale. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi riportano che spetta la detrazione su questa tipologia di spesa, nei casi di “non autosufficienza” del disabile per il compimento degli atti di vita quotidiana, e che la “non autosufficienza” deve risultare da certificazione medica.

Per questa certificazione medica può valere lo stesso verbale di riconoscimento dell'invalidità rilasciata dalla commissione medica o è un documento distinto? In quest'ultimo caso, chi è il medico competente per il suo rilascio?

R - Il verbale rilasciato dalla Commissione medica, attestante lo stato di non autosufficienza del familiare, costituisce documentazione necessaria ed esauriente, in relazione alla generica previsione indicata dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi, per il riconoscimento della rilevanza fiscale (detrazione/deduzione), laddove disposta, delle spese sostenute in funzione della patologia citata (circolare 24/E/2004 paragrafo 2).

SACROSANTA VERITA'

La nuova povertà è la solitudine di Frau Lydia Staltner, associazione Seniorenhilfe di Monaco

Una pensione al di sotto del livello di dignità, costringe a rinunciare ai rapporti sociali, perché non ci si può permettere un biglietto della metro, o un caffè con gli amici, un cinema.

TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI ANCHE PER IL NO-PROFIT

Fonte: Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014, ha affermato che l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti -previsto dall'articolo 25, comma 5, della Legge n. 133/1999- sussiste anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco, in

quanto destinatarie del regime fiscale agevolate previsto dalla Legge n. 398/1991 relativo alle associazioni sportive dilettantistiche.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluz. 102/E del 19.11.2014
(documento 188)**

RADIOLOGIA - DOCUMENTO SIRM e SNR SULLA GESTIONE DI ALCUNE ATTIVITA' IN ASSENZA DEL RADIOLOGO

Fonte: QuotidianoSanità

Alla luce di quanto accaduto in seguito alla vicenda Marlia, in un documento (vedi allegato), la Società italiana di radiologia medica (Sirm) e il Sindacato nazionale area radiologica (Snr) hanno ritenuto necessario fornire ai radiologi delle informazioni e modalità comportamentali per la gestione di alcune attività radiologiche in assenza del Medico Radiologo. Vengono prese qui in considerazione solo le “pratiche radiologiche clinicamente sperimentate” per le quali è sufficiente la giustificazione dell’esame da parte del solo medico prescrivente.

In premessa viene spiegato come secondo Sirm e Snr, per le attività radiologiche ambulatoriali, svolte sul territorio, sia da loro considerata necessaria la presenza del Medico Radiologo e che questa non possa essere surrogata per mere esigenze economiche dal solo Tsm. Al contrario il Radiologo può operare da solo, rimanendo il responsabile dell’intera prestazione, o con l’ausilio di altre figure professionali.

Nel documento si passa poi ad elencare le condizioni in cui è giustificata la telegestione, quelle che sono le responsabilità dello specialista di area radiologica e quelle che sono le responsabilità del Tsm. Si conclude spiegando l’importanza del consenso informato da parte del paziente

IN ALLEGATO A PARTE - DOCUMENTO SNR e SIRM (documento 189)